

## IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI BLACK LIST DIVIENE ANNUALE

Ai sensi dell'art. 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010, gli acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese / ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati "black list" individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate.

Con l'approvazione definitiva del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali è previsto che siano effettuate utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente introdotto con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908.

Le novità riguardano inoltre:

- **la periodicità**, che **passa da mensile o trimestrale ad annuale**, e
- **la soglia minima al di sotto della quale il monitoraggio non è obbligatorio, elevata da 500 euro a 10.000 euro**. In questo senso l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di ribadire a Telefisco 2015 di fine gennaio che il **limite di euro 10.000 deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate** nell'anno solare.

Quindi diverse operazioni da 400 euro, il cui totale dovesse superare la soglia di euro 10.000 fanno scattare l'assoggettamento all'adempimento per tutti i movimenti. La soglia non va verificata né con riguardo alla singola controparte né alle sole operazioni attive / passive né a ciascuna delle 4 categorie di operazioni (cessioni / prestazioni rese / acquisti / prestazioni ricevute) bensì complessivamente!

Entrambe le novità si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, 2014, anche se, con comunicato stampa del 19 dicembre 2014, l'Agenzia comunicava la possibilità di chiudere l'anno 2014 con le vecchie modalità.

Secondo l'art. 1 comma 5 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, la comunicazione deve essere inviata con il modello polivalente, ma "fermi restando i periodi di riferimento previsti dall'articolo 2 ed i termini di cui all'art. 3 del D.M. 30 marzo 2010" (ovvero, fermi restando la periodicità mensile o trimestrale e la scadenza nell'ultimo giorno del mese successivo al mese o trimestre). Anche a seguito dell'intervento del DLgs. "semplificazioni", formalmente l'art. 1 comma 5 del Provvedimento non viene meno, ma è evidente che le previsioni in esso contenute non sono conciliabili con la periodicità annuale della comunicazione black list. La materia risulta, quindi, priva di una regolamentazione normativa, anche se in un'ottica sostanziale si dovrebbero ritenere applicabili i **termini per la presentazione dello spesometro (10 aprile o 20 aprile)**, ipotizzando che la ratio della modifica legislativa sia quella di accorpare gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello.

Si rammenta che **non sono più considerati Stati "black list"**, con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede negli stessi non richiede la comunicazione in esame:

- **San Marino**, escluso ad opera del DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45, a decorrere dalle operazioni effettuate **dall'11.3.2014** (15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.);

- **Lussemburgo**, escluso ad opera del DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate **dal 7.1.2015** (15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.).

Per il 2014 l'adempimento è stato gestito dallo Studio con le regole vevoli ante approvazione e applicazione decreto semplificazioni; **per le comunicazioni relative all'anno 2015** si rimanda quindi all'adempimento in scadenza indicativamente ad **Aprile 2016**.

***Studio Dott. Begni & Associati***